



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

Rassegna Normativa

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE*

Giugno – Luglio - Agosto 2011

□ Comunicato n. 20/2011

DECRETO 23 dicembre 2010 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. \(Decreto n. 50\) \(11A06635\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2011)

□ Comunicato n. 21/2011

DECRETO 15 febbraio 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Equiparazione tra il diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza al diploma di laurea di vecchio ordinamento in scienze politiche, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. \(11A06995\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2011)

□ Comunicato n. 22/2011

DECRETO 31 marzo 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Assegnazione alle Università dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2010/2011. \(11A07093\).”](#)


(pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04 giugno 2011- Suppl. Ordinario n.138)

□ Comunicato n. 23/2011

DECRETO 9 marzo 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240. ” \(Decreto n. 102\). \(11A07997\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2011)



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

□ Comunicato n. 24/2011

**CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

“Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778).”

(pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2011)

□ Comunicato n. 25/2011

DECRETO 2 marzo 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02. (11A07794).”

(pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2011)

□ Comunicato n. 26/2011

DECRETO 15 giugno 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2011-2012. (11A08552).”

(pubblicato sulla G.U. n. 149 del 20 giugno 2011)

□ Comunicato n. 27/2011

REGOLAMENTO 12 luglio 2011 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

“Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave. (11A09963).”


(pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21 luglio 2011)

□ Comunicato n. 28/2011

**CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 3 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

“Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. (11A08993).”

(pubblicato sulla G.U. n. 157 del 08 luglio 2011)



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

- Comunicato n. 29/2011

**CIRCOLARE 30 giugno 2011, n. 9 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

[“Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”](#)

[\(si veda approfondimento\)](#)

- Comunicato n. 30/2011

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

[“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. \(11G0153\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

[\(si veda commento Ufficio Studi Codau\)](#)

- Comunicato n. 31/2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

[“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. \(11G0162\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2011)

- Comunicato n. 32/2011

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2011 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

[“Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 163/2006. \(11A10894\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 189 del 16 agosto 2011)

- Comunicato n. 33/2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141

[“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. \(11G0183\).”](#)


(pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2011)

[\(si veda commento Ufficio Studi Codau\)](#)

- Comunicato n. 34/2011

CIRCOLARE 30 giugno 2011, n. 9 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

[“Decreto legge n. 98 del 2011 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – art. 16 commi 9 e 10 – controlli sulle assenze dal servizio per malattia.”](#)



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 35/2011

DECRETO 4 agosto 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Programmazione degli accessi ai corsi di laurea disposta dagli Atenei per l'anno accademico 2011/2012. \(11A11178\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011)

- Comunicato n. 36/2011

DECRETO 29 luglio 2011 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240. \(11A11321\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 200 del 01 settembre 2011- Supplemento Ordinario n. 200)

APPROFONDIMENTI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 30 giugno 2011 n. 9

[Le nuove norme in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale](#)

(commento di Giuseppe Bredice)

Come si ricorderà, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 d. lgs 165/2001 (**ivi comprese le Università**), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008.

In buona sostanza, la norma contenuta nell'art. 16 della legge n. 183 del 2010 ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; **ciò, anche ove già realizzatesi.**

Si ricorderà, altresì, l'articolo 73 del d.l. n. 112 del 2008, con cui veniva modificato il quadro giuridico relativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a *part-time*, modificando l'articolo 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996.

In sintesi, la novità più rilevante introdotta con il suindicato d.l. n. 112 del 2008 riguardava l'eliminazione di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata.

Ebbene, con la circolare in epigrafe, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni alle amministrazioni; ciò, sia al fine di orientarle nella definizione dei rapporti ancora non esauriti, sia al fine di fornire indirizzi sull'applicazione della nuova disciplina a regime, atteso che con la legge vigente, si ripete, è stata riformata la normativa sulla concessione del part-time, modificando la posizione del dipendente richiedente rispetto all'amministrazione datore di lavoro.

Sulla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Con la circolare in parola, la Funzione Pubblica esamina l'istituto della domanda di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, in particolare, i limiti della discrezionalità dell'amministrazione datore di lavoro in sede di valutazione della domanda del dipendente.

In base alla norma vigente (articolo 73 d.l. n. 112 del 2008), a fronte di un'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, il tenore della norma è chiaro: la trasformazione "può" essere concessa dall'amministrazione entro 60 giorni dalla domanda.

La valutazione dell'istanza si basa su tre elementi:

- a) la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
- b) l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione;
- c) l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

Ebbene, al riguardo, la circolare precisa che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate **devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego.**


Sulla modifica unilaterale del rapporto di lavoro

La norma vigente, come precisa la circolare in esame, prevede un potere eccezionale, che consente all'amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto; ciò, in deroga al principio generale di determinazione consensuale delle pattuizioni contrattuali.

La modifica delle condizioni del rapporto di lavoro avviene quindi a seguito dell'adozione e comunicazione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione (datore di lavoro), non essendo necessario il consenso del dipendente ai fini del perfezionamento del contratto; considerato il carattere di specialità della norma in parola, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un determinato arco temporale; pertanto, decorso tale termine, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiederà comunque l'accordo tra le parti.

Tuttavia, l'esercizio della facoltà è condizionato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, precisa il Dipartimento, affinché l'amministrazione possa compiere una valutazione ponderata, è necessario, **"innanzitutto, un contraddittorio con il dipendente interessato, dal quale emerga l'interesse dello stesso.**e la necessità *"che l'amministrazione, prima di operare la trasformazione del rapporto, debba tener conto non solo (se nota) della situazione che era in origine alla base della trasformazione, ma anche della situazione che nel frattempo si è consolidata in capo al lavoratore.*



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 1° agosto 2011 n. 10

La nuova disciplina in materia di controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti

(commento di Giuseppe Bredice)

Come noto, con il recentissimo decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, sono state introdotte alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

In dettaglio, l'art. 16 (commi 9 e 10) del suindicato decreto ha modificato l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha contestualmente esteso il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico (**ivi compresi i professori e ricercatori universitari**), non rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ebbene, con la circolare in parola si illustrano le novità introdotte con il summenzionato intervento normativo. In particolare:

1. Sui casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia

Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.*

La norma, pertanto, **rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione concernente i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia**; infatti, la disposizione prevede che la decisione di richiedere la visita debba tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita.

Con la nuova norma è stata pertanto introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, se si considera che, secondo la normativa previgente, l'amministrazione doveva richiedere **obbligatoriamente** la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno (salvo esigenze organizzative e funzionali).

Rimane fermo, invece, l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo

Il nuovo comma 5 bis dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina invece il regime della reperibilità del dipendente, dispone che *"..... Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.*


La norma stabilisce, pertanto, **un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione, nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio** per i motivi sopra indicati; in questi casi, il dirigente responsabile può chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio.

La circolare, al riguardo, rammenta altresì che, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14, che prevede la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare eventuali sanzioni disciplinari, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Il nuovo comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."*

La norma introduce quindi una deroga rispetto a quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55 septies, secondo cui per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.; **pertanto, ove l'assenza per malattia avvenga per**



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

4. L'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina

Il suindicato decreto legge n. 98/2011 (comma 10 dell'art. 16) ha disposto infine che *"Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."*

Si tratta del personale in regime di diritto pubblico e, in dettaglio, *"dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, **dei professori e ricercatori universitari....**"*

Pertanto, al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi emersi in merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma, **la normativa dispone espressamente l'applicazione anche nei confronti delle predette categorie di personale.**

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi ;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.